

**ALLEGATO A**  
**Alla delibera n. 3/16/CONS del 14 gennaio 2016**

**Regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.**

**Art. 1**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a. *“Autorità”*: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  - b. *“Ministero”*: il Ministero dello Sviluppo Economico;
  - c. *“Testo unico”*: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
  - d. *“Codice”*: il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
  - e. *“Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975”*: Piano di assegnazione delle frequenze recato dagli Atti Finali della Conferenza Amministrativa Regionale di Radiodiffusione LF/MF - nelle Regioni 1 e 3 - tenutasi a Ginevra nel 1975;
  - f. *“operatore di rete”*, il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica per il servizio di radiodiffusione sonora su frequenze terrestri nella gamma delle onde medie, a modulazione di ampiezza (AM), ovvero mediante altre tecnologie innovative, e di impianti di messa in onda, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
  - g. *“Soggetto nuovo entrante”*: un soggetto che, al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento:
    - non sia concessionario di frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica e/o operatore di rete per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale in altre gamme di frequenze;
    - non eserciti un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un concessionario di frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica

- e/o operatore di rete per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale in altre gamme di frequenze;
- non sia sottoposto al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un concessionario di frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica e/o operatore di rete per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale in altre gamme di frequenze;
  - non sia sottoposto al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un concessionario di frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica e/o operatore di rete per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale in altre gamme di frequenze.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 24-*bis* del Testo unico, definisce i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze radio per il servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, nella banda di frequenze 526,5-1606,5 kHz, a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative.

**Art. 3**  
**Autorizzazioni generali per gli operatori di rete**

1. L'attività di operatore di rete per trasmissioni radiofoniche terrestri in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ovvero mediante altre tecnologie innovative, si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24-*bis* del Testo unico.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 del Codice.
3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1, ha durata non superiore a venti anni.

**Art. 4**  
**Modalità di concessione dei diritti d'uso delle frequenze**

1. Il diritto d'uso per trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ovvero mediante altre tecnologie innovative, è conseguito dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 3, con distinto provvedimento rilasciato dal Ministero ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice.
2. Il Ministero, sottratte le risorse frequenziali atte ad assolvere le esigenze relative agli obblighi del servizio pubblico, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento pubblica sul proprio sito *web* l'elenco delle frequenze assegnate all'Italia, destinate alle trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, indicando per ciascuna di esse le caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, riportati dal Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975. Rimane salva la possibilità per il Ministero di attivare le procedure internazionali di modifica di tali parametri, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4 degli Atti Finali del Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975.
3. I soggetti interessati a conseguire i diritti d'uso delle frequenze entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle frequenze disponibili di cui al comma 2, presentano domanda al Ministero.
4. Qualora il numero delle domande presentate per una determinata risorsa pianificata non superi il numero di frequenze disponibili, il Ministero concede i diritti d'uso ai richiedenti. I diritti d'uso di frequenze rimaste eventualmente non assegnate sono successivamente concessi sempre secondo l'ordine di presentazione delle domande dei soggetti richiedenti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice.
5. Qualora il numero delle domande presentate per una determinata risorsa pianificata sia superiore al numero di frequenze disponibili, i diritti d'uso delle frequenze sono concessi mediante la procedura di selezione comparativa di cui al successivo articolo 5.

**Art. 5**  
**Procedura di selezione comparativa**

1. Ai fini dello svolgimento della selezione comparativa di cui all'articolo 3, comma 5, il Ministero adotta i relativi bandi, prevedendo un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, ogni qual volta all'atto dell'assegnazione dei diritti d'uso delle radiofrequenze il numero delle richieste

presentate per un determinato bacino di riferimento è superiore al numero di frequenze disponibili nel medesimo bacino.

2. La selezione comparativa di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi applicabili:
  - a. qualità del progetto di impiego della risorsa radioelettrica (totale massimo **40 punti**), tenendo conto dei seguenti parametri:
    - tempi di realizzazione della singola stazione/rete;
    - estensione territoriale della copertura;
    - innovazione tecnologica della singola stazione/rete,
    - utilizzo di tecnologie digitali;
    - quantità e varietà della programmazione da veicolare, con particolare riferimento ai contenuti aventi finalità sociale o di pubblica utilità.
  - b. piano di investimenti previsto per realizzazione del progetto di impiego della risorsa radioelettrica (totale massimo **25 punti**);
  - c. soggetto nuovo entrante (**25 punti**).
  - d. potenzialità economica del soggetto richiedente (totale massimo **10 punti**).
3. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila la graduatoria delle domande pervenute e provvede alla concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze ai soggetti collocati utilmente in graduatoria. A parità di punteggio i soggetti nuovi entranti sono preferiti nella attribuzione dei diritti d'uso. La graduatoria è resa pubblica.